

News » Reddito d'impresa

26-6-2023

Reddito d'impresa: niente incasso giuridico se il socio rinuncia al credito (dal 2015)

Nella sentenza n. 16595 del 2023 la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione si pronuncia in merito al trattamento fiscale da applicare in caso di rinuncia, operata da un socio nei confronti della società, al credito avente ad oggetto interessi maturati su finanziamenti erogati nei confronti di una società partecipata.

di Leda Rita Corrado - Avvocato in Genova, Giornalista pubblicista, Dottore di ricerca in Scienze Giuridiche presso l'Università degli Studi di Milano-Bicocca

Una società di capitali presenta **istanza di rimborso** della maggiore Ires versata nel periodo d'imposta 2017 applicando l'aliquota del 26% ex art. 26, comma 5, d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600 sugli **interessi** da mutuo che avrebbe dovuto corrispondere a una consociata lussemburghese in assenza di sua rinuncia, considerandoli come un "**incasso giuridico**".

La società contribuente propone ricorso contro il rifiuto tacito.

Riformando la pronuncia di prime cure, la Commissione Tributaria Regionale rigetta le doglianze della società contribuente.

Nella *sentenza n. 16595 del 2023* la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, ne accoglie l'originario ricorso sulla base del seguente **principio di diritto**: "In tema di imposte sui redditi di capitale - in ragione di quanto previsto dall'art. 88, comma 4 bis, art. 94, comma 6, art. 101, comma 5, Tuir a seguito delle modifiche di cui alla D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147, art. 13 - la rinuncia, operata da un socio nei confronti della società, al credito avente ad oggetto interessi maturati su finanziamenti erogati nei confronti di una società partecipata, non comporta l'obbligo di sottoporre a tassazione il relativo ammontare, con applicazione, ai sensi dell'art. 26, comma 5, d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, della ritenuta fiscale, cui la società è tenuta quale sostituto d'imposta, avendo le nuove disposizioni rimediato all'asimmetria fiscale o "salto d'imposta" di cui al precedente regime".

Il Collegio ricostruisce **la teoria del c.d. "incasso giuridico"**, ricordando che la rinuncia del socio al credito vantato nei confronti della società determina una sopravvenienza sotto il profilo formale, mentre sotto il profilo sostanziale equivale all'effetto del pagamento del debito da parte della società e dell'apporto di nuovo capitale da parte del socio.

È quindi stata ricostruita una **fictio iuris**, in forza della quale la rinuncia viene fiscalmente equiparata ad un incasso, pur materialmente inesistente, con conseguente imponibilità dello stesso (cfr. circolare del 27 maggio 1994, n. 73/E/430), al fine di porre rimedio al c.d. "**salto d'imposta**" derivante dall'imposizione asimmetrica tra società e socio nel caso in cui alla società fosse concesso di portare in deduzione il costo del finanziamento per competenza e di non subire alcuna tassazione a seguito della rinuncia e correlativamente anche il socio non subisse alcuna tassazione, pur beneficiando dell'incremento di valore fiscale della propria partecipazione.

Tale correzione è giustificata dal meccanismo di tassazione disegnato dalla **disciplina anteriore** alle modifiche introdotte con il *d.lgs. n. 147 del 2015*.

Il previgente *art. 55*, comma 4, *Tuir* escludeva dalla nozione di sopravvenienze attive, fiscalmente rilevanti, tutte le rinunce dei soci ai crediti vantati nei confronti della società, sia di natura finanziaria che commerciale, indipendentemente dalla loro proporzionalità.

A seguito delle modifiche introdotte dall'*art. 13*, *d.lgs. n. 147 del 2015* possono dirsi risolte le asimmetrie in relazione alle quali interveniva il rimedio del c.d. "incasso giuridico", giacché il valore fiscale del credito oggetto di rinuncia e la detassazione sono stati posti in correlazione:

- | |
|---|
| <p>- per la società partecipata la rinuncia del socio è ora disciplinata dall'<i>art. 88</i>, comma 4 bis, <i>Tuir</i>, ove si prevede – nel testo <i>ratione temporis</i> applicabile alla fattispecie <i>sub iudice</i> – che la rinuncia dei soci ai crediti si considera sopravvenienza attiva solo per la parte che eccede il relativo valore fiscale e impone al socio di comunicare il valore del credito alla partecipata mediante apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, giacché, in assenza di comunicazione, il valore assunto è pari a zero, con conseguente tassazione dell'intera rinuncia, fiscalmente qualificata come sopravvenienza attiva;</p> |
| <p>- dal punto di vista del socio creditore, in base agli <i>artt. 94</i>, comma 6, e <i>101</i>, comma 7, <i>Tuir</i> l'ammontare della rinuncia al credito che si aggiunge al costo della partecipazione è nei limiti del valore fiscale del credito oggetto di rinuncia, mentre la rinuncia non è ammessa in deduzione e il relativo ammontare si aggiunge al costo della partecipazione nei limiti del valore fiscalmente riconosciuto del credito.</p> |

Cassazione civile, Sez. trib., sentenza 12 giugno 2023, n. 16595

Copyright © 2015 Wolters Kluwer Italia S.r.l. - Versione online realizzata in esclusiva per il " Sistema Leggi d'Italia Studio Legale" - Tutti i diritti riservati